SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 69, 290, 341, 753 e 929-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

11ª (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

(RELATORI COLOMBO Vittorino (V.) E LABOR)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali (n. 69)

d'iniziativa dei senatori PACINI, BOMPIANI, SANTALCO, BUZZI, MANENTE COMUNALE, SALERNO, REBECCHINI, RAMPA, DELLA PORTA, TREU, TANGA e NOÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1976

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori (n. 290)

d'iniziativa dei senatori LABOR, FINESSI, FERRALASCO, DALLE MURA, MINNOCCI e MARAVALLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1976

Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi (n. 341)

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, ROMEI, BOMBARDIERI, PACINI, GRAZIOLI, LONGO, FOSCHI, SANTI e CENGARLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi (n. 753)

d'iniziativa dei senatori GAROLI, MAFFIOLETTI, BERTI, COLOMBI, CAZZATO, FERMARIELLO, GIOVANNETTI, GADALETA, LUCCHI Giovanna, TALASSI GIORGI Renata e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1977

Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (n. 929)

d'iniziativa dei senatori RIVA, ARIOSTO, BUZIO, OCCHIPINTI e ROCCAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1977

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 1978

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione dei disegni di legge nn. 69, di iniziativa dei senatori Pacini ed altri, 290 di iniziativa dei senatori Labor ed altri, 341 di iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri, 753 di iniziativa dei senatori Garoli ed altri e 929 di iniziativa dei senatori Riva ed altri, ha risposto all'esigenza di affrontare il problema della ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori, esigenza assai diffusa e che va inquadrata nell'ottica di una auspicabile unificazione e armonizzazione dei trattamenti pensionistici. Non si tratta soltanto di un tentativo di risposta ad una larga parte di lavoratori che si sentono colpiti da una vera e propria ingiustizia.

Specialmente in questo periodo, i problemi dell'intero sistema previdenziale hanno preso le cadenze drammatiche della crisi. Vogliamo solo ricordare, in termini molto generali naturalmente, il dibattito per nulla accademico, che si svolge all'interno della stessa classe lavoratrice, sul sistema delle pensioni di invalidità, sul concetto stesso di assistenza, sulla funzione che quest'ultima assume nei confronti di aree come il mezzogiorno; inoltre va rilevato l'aumento del *deficit* dell'INPS che ha superato alla fine del 1976 i 1.400 miliardi; le previsioni del futuro sono poi ancor più catastrofiche: nel 1980 il disavanzo toccherà, permanendo l'attuale tendenza ascendente, i 12.000 miliardi.

È questo un problema dalle molte sfaccettature, e non è questa la sede per un approfondito dibattito; vale la pena però, di ricordare che l'impegno del movimento sindacale e dei lavoratori interessati per il graduale miglioramento del sistema pensionistico, non nasconde ma anzi evidenzia con franchezza e coraggio la necessità di mettere ordine, di coordinare la difesa dei lavoratori anche in questo campo con la trasformazione sociale del Paese e con il riequilibrio del sistema economico.

Questa premessa sembra necessaria a chi non voglia far incancrenire un problema come quello della ricongiunzione dei periodi assicurativi all'ombra di una degenerazione preoccupante del sistema pensionistico; attendere ancora, in questo caso, significa rendere sempre più pesante ed irrisolvibile una questione, sia dal punto di vista « operativo » che da quello « finanziario » e politico legislativo.

Questo problema si affronta nel momento in cui la situazione dei lavoratori dipendenti è tale da non risentire ancora di pesanti passivi sul piano previdenziale e anche questo può essere il terreno per spingere a riconsiderare rapidamente gli squilibri esistenti e diffusamente lamentati.

Inoltre la ricongiunzione può costituire un incentivo a favorire la uscita di una quota di lavoratori anziani, così da permettere anche attraverso questo meccanismo un ingresso di nuove forze lavoro.

Un ultimo rapido cenno riguarda non solo il contributo alla unificazione del sistema ma alla stessa razionalizzazione del medesimo, dato per scontato su questo come su altri terreni che unificazione e razionalizzazione delle strutture vanno di pari passo.

Che questa esigenza sia legata profondamente a quella della riforma dell'INPS, considerata nei suoi elementi costitutivi essenziali, lo si può ricavare dal modo con cui le organizzazioni dei lavoratori hanno affrontato questo nodo. Ricordiamo solo, per brevità di citazione, un recente documento sindacale che, sollecitando un impegno più deciso da parte delle forze politiche, premetteva l'osservazione secondo la quale « siamo di fronte ad un programma riformatore che, superando l'attuale sistema previdenziale fran-

tumato in decine e decine di enti e casse, elimina notevoli ed inutili sprechi permettendo un ottimale utilizzo delle risorse e dei mezzi a disposizione del sistema previdenziale italiano, più che mai opportuno e necessario nella crisi . . . ». Ma poi precisava che « un disegno riformatore di così vasta importanza, anche in presenza di una continua azione di pressione e di lotta, non è possibile affrontare e risolvere in tempi brevi, per cui occorre por mano ad un problema particolare che è fonte di discriminazioni e di ingiustizie nei confronti di migliaia e migliaia di lavoratori ».

Seguiva poi la specificazione dei punti essenziali in grado di sanare questa situazione: tra questi la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Questo sforzo legislativo (non è notazione moralistica) può dare del resto un segno di giustizia sociale in un momento in cui sono in pericolo i livelli di vita e il potere di acquisto dei lavoratori, in cui è al primo posto nel Paese il tema dei sacrifici e della austerità e non sono ancora spente le ricorrenti voci di pensionamenti d'oro di cui beneficiano pochi privilegiati.

Vi è — è inutile nasconderlo — il timore nel Paese che i grandi processi riformatori e la loro sterilità siano ormai alle nostre spalle, ingoiati dalla crisi attuale: riattivare anche attraverso questa iniziativa legislativa l'attenzione di settori vasti di lavoratori, perchè si sentano riavvicinati al sistema istituzionale non con provvedimenti di favore, non con riverniciature assistenziali ma nel riconoscimento di loro diritti, senza immotivate regalie, è un obiettivo in sè limitato, ma anch'esso riformatore, perchè orienta il sistema pensionistico in una giusta direzione.

Appare d'altra parte positivo che le soluzioni proposte col presente testo unificato si facciano carico del difficile momento evitando di accollare oneri aggiuntivi alle gestioni previdenziali interessate.

Il principio della « pensione unica » è, com'è noto, da tempo al centro delle iniziative legislative. Lo ricordava, sia pur problematicamente, lo stesso Ministro del lavoro che il 25 gennaio 1977 aggiungeva sul quesito che ci interessava da vicino: « ... la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle diverse gestioni ai fini pensionistici diventerà, infatti, di più agevole soluzione nel momento in cui il sistema previdenziale sarà meglio uniformato... » proponendo poi la delicata e assai complessa materia della unificazione dei sistemi sia dal punto di vista finanziario e tecnico, sia da quello riguardante i diversi soggetti, impegnati nei molteplici settori di lavoro, sia infine da quello della ristrutturazione e del decentramento dell'INPS.

Certamente un respiro più ampio dato a tutto il sistema pensionistico può allentare le tensioni sul versante che ci interessa, ma rimaniamo dell'idea che « costringere » questo sistema a farsi carico di una diversa dinamica di funzionamento, sia pure per un aspetto particolare di consistente estensione, può permettere di correlare fra di loro i vari enti e casse e ridurne le spinte o le tentazioni centrifughe.

Esplicitamente o implicitamente tutti i disegni di legge che sono stati presentati sul tema della ricongiunzione ripercorrono le tappe dell'evoluzione del nostro sistema pensionistico, in relazione al problema trattato.

Rammentiamo la legge 22 giugno 1954, n. 523, che ha permesso la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali. La legge n. 322 del 1958 ha previsto poi la riconguizione delle posizioni previdenziali presso l'INPS in favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quella vigente per la generalità dei lavoratori, quando venga a cessare il rapporto di lavoro senza che vi sia titolo alla pensione a carico degli enti che gestiscono le predette forme di previdenza. Ricordiamo inoltre l'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, così come le sentenze della Corte costituzionale n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967, cui si può fare riferimento anche in relazione all'interpretazione in esse contenute del dettato costituzionale.

Vi è insomma, alla base dei disegni di legge che stanno all'origine di quello che oggi vi sottoponiamo, il senso di un'evoluzione ricca di spunti legislativi e di acquisizioni sociali niente affatto recenti e per giunta — non è un fatto trascurabile — non contrad-

detti dalla giurisprudenza e dal modo con cui essa si è atteggiata in questi anni.

In termini di politica economica crediamo possa essere fatta una ultima ma importante osservazione: la ricongiunzione dei periodi assicurativi può sortire effetti impliciti o espliciti soprattutto su alcuni comportamenti o questioni sociali che sono oggi per più di un verso all'attenzione del Paese.

Pensiamo al problema della mobilità della mano d'opera che ha bisogno, alle sue spalle, di un sistema di certezze sul piano della giustizia sociale e della tutela dei lavoratori, di cui anche questo provvedimento può costituire elemento. Ci riferiamo ancora (altrettanto rapidamente) agli sforzi che su altri terreni (vedi il mercato del lavoro) sono oggi sempre più evidentemente necessari: ad esempio, la riorganizzazione del sistema del collocamento, l'unificazione della domanda del lavoro, l'attività di formazione professionale, le iniziative di programmazione economica nel territorio.

Appare opportuno in ogni caso il criterio che ha guidato i presentatori, quello del superamento della frammentarietà e della inadeguatezza delle disposizioni fino ad ora attuate.

Citiamo ancora, a tale proposito, la legge n. 153 del 30 aprile 1969, che all'articolo 52, consente la ricongiunzione presso l'INPS dei servizi resi presso lo Stato oppure con iscrizione ad una delle casse — esclusive — degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei casi in cui detti servizi non fossero sufficienti alla maturazione del diritto al trattamento di quiescenza; le leggi n. 1079 del 1971, per i dipendenti dell'ENEL, e n. 44 del 1973 in favore di dirigenti di aziende industriali; il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che all'articolo 2 dispone che siano computati a domanda — ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — i servizi comunque resi allo Stato con iscrizione all'INPS: si tratta in sostanza dei periodi di lavoro « fuori ruolo ». Restando fondamentale l'aspirazione generale dei lavoratori al cumulo indiscriminato di tutti i servizi, comunque siano prestati, ed avendo presente l'esigenza di dare forza alle tendenze a eliminare ingiustificate disparità nel mondo del lavoro, appare essenziale evitare il proliferare di trattamenti *ad hoc*, di sanatorie settoriali, di provvedimenti che provochino differenziazioni di interventi rispetto ad aspirazioni del tutto analoghe, e comprensibili dei lavoratori, comunque interessati alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Perciò un intervento organico in materia può superare il concetto di pura sanatoria, consentire trattamenti più dignitosi a quote consistenti di lavoratori e favorire il progressivo ed ulteriore avvicinamento (dopo la legge n. 153 del 1969) fra le norme dell'INPS e quelle degli altri istituti assicurativi.

Non a caso, nella presentazione dei vari disegni di legge unificati ricorre a tale proposito il concetto di tendere ad eliminare tutte le cause ostative che, frapponendosi alla percezione da parte dei lavoratori di un trattamento di pensione rapportato all'intero periodo lavorativo, creano di fatto una situazione di disparità tra gli interessati.

Veniamo ora all'esame del testo unificato dei disegni di legge.

Articolo 1. — All'articolo 1 viene sancita la possibilità di ricongiunzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti presso l'INPS, di tutti i periodi di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esonerative.

Finora, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322, tale possibilità era prevista quando il lavoratore cessasse dal rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione presso gli enti gestori di tali forme di previdenza sostitutive o esonerative.

Nel caso invece che avesse già maturato il diritto a pensione e potesse far valere un periodo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, con la legge 12 agosto 1962, n. 1338, era stata prevista la liquidazione di una pensione supplementare, in genere di di entità assai modesta.

Il testo proposto supera le norme vigenti, estendendo la possibilità di ottenere, a do-

manda, la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano due o più periodi di iscrizione a forme assicurative obbligatorie, anche se non siano mai stati iscritti all'assicurazione generale. Il punto 2 del secondo comma precisa che il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere la ricongiunzione se — e perciò praticamente quando — mediante la stessa, consegua i requisiti assicurativi prescritti dalla disciplina dell'assicurazione generale IVS per la acquisizione del diritto a pensione.

Il lavoratore — tramite la ricongiunzione — deve, cioè, secondo le norme attualmente vigenti, totalizzare almeno quindici anni coperti da assicurazione, ove abbia compiuto 60 anni di età se uomo o 55 se donna, oppure almeno trentacinque anni coperti da assicurazione indipendentemente dall'età.

L'esercizio della facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi presso l'assicurazione generale IVS, non comporta alcun onere nè per il lavoratore, nè per l'assicurazione generale stessa. Le altre gestioni ove il lavoratore è stato iscritto verseranno infatti all'assicurazione generale IVS le riserve matematiche determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338.

Articolo 2. — Dopo aver generalizzato con l'articolo 1 la possibilità di ricongiungere presso l'assicurazione generale i periodi di iscrizione nelle diverse forme obbligatorie di previdenza, con questo articolo si è ritenuto opportuno andare incontro alle comprensibili aspettative dei lavoratori iscritti a forme assicurative che prevedono migliori condizioni, sia per quanto riguarda i requisiti di età e di anzianità per il pensionamento, sia per quanto riguarda l'entità del trattamento: tali lavoratori hanno espresso il desiderio che la ricongiunzione degli eventuali precedenti periodi di contribuzione assicurativa potesse avvenire all'interno della gestione previdenziale presso la quale sono attualmente iscritti.

Nell'accogliere tale aspirazione, si è ritenuto che il maggior costo che essa comporta, rispetto alla ricongiunzione presso l'assicurazione generale, non possa essere posto a carico della gestione che così verrebbe ad effettuare la ricongiunzione e si è considerato opportuno stabilire che alla sua copertura debbano concorrere i lavoratori interessati, i quali del resto hanno in proposito manifestato la loro disponibilità anche attraverso le organizzazioni sindacali.

Pertanto con l'articolo 2, mentre si prevede che, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 1, il lavoratore possa ottenere la ricongiunzione presso la forma previdenziale sostitutiva o esonerativa cui sia iscritto all'atto della domanda, si stabilisce altresì che, in tal caso:

a) la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione deve percepire complessivamente un importo corrispondente alle riserve matematiche calcolate secondo il citato articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

b) le altre gestioni interessate verseranno a quella presso la quale si effettua la ricongiunzione i contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento;

c) la differenza necessaria alla copertura della riserva matematica sarà posta a carico dell'interessato.

Per facilitare quest'ultimo, si prevede la possibilità di pagamento rateale, anche mediante recupero sulla pensione con la maggiorazione dell'interesse annuo composto del 4,50 per cento.

Infine, l'ultimo comma dello stesso articolo 2 stabilisce che, anche in attesa di ulteriori più generali provvedimenti, restano in vigore le condizioni di ricongiunzione o di rateazione più favorevoli previste da talune gestioni previdenziali.

Articolo 3. — Il titolare delle facoltà riconosciute dagli articoli 1 e 2 è il lavoratore dipendente, intendendosi per tale colui che abbia in atto un rapporto di lavoro subordinato. Si ritiene cioè impossibile estendere tali facoltà ai titolari di pensione che

abbiano definitivamente cessato l'attività lavorativa, perchè ciò costituirebbe un serio precedente di retroattività e comporterebbe, tra l'altro, onerosissimi lavori di ricalcolo di un numero ingente di pensioni, liquidate anche da molti anni.

Con questo articolo si consente tuttavia la facoltà di ricongiunzione, secondo le due ipotesi degli articoli precedenti, anche ai lavoratori già titolari di pensione che al momento dell'entrata in vigore della legge abbiano in atto un rapporto di lavoro subordinato e possano far valere un periodo di iscrizione assicurativa che può essere ricongiunto a quello che ha già dato luogo a pensione.

Al fine di evitare l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro fittizi — considerati i prevedibili tempi richiesti per la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento — al solo scopo di permettere a taluni titolari di pensione di acquisire le condizioni prescritte, le Commissioni hanno ritenuto opportuno di dover precisare che il rapporto di lavoro deve essere pendente alla data del 1° gennaio 1978 alla quale risale una prima elaborazione della predetta norma.

La ricongiunzione di un periodo assicurativo che abbia già dato luogo a pensione comporta la revoca della pensione stessa e il recupero dei ratei di pensione già percepiti dal lavoratore da parte della gestione. Le Commissioni ritengono che, anche se non espressamente previsto in questo articolo, le singole gestioni previdenziali possano consentire che il rimborso avvenga ratealmente nell'ambito della normativa vigente o che l'importo corrispondente possa essere computato in detrazione nella liquidazione della nuova pensione.

Articolo 4. — Prevede che, in caso di morte del lavoratore in servizio attivo e quindi iscritto ad una forma di assicurazione per l'IVS, le facoltà previste dalla presente legge possono essere esercitate dai superstiti.

I relatori, dopo aver sommariamente enunciato le motivazioni e succintamente illustrato il contenuto, in adesione al mandato ricevuto dalle Commissioni riunite, chiedono al Senato l'approvazione del provvedimento nel testo unificato elaborato per i disegni di legge nn. 69, 290 e 341 nel quale propongono di conseguenza l'assorbimento dei disegni di legge nn. 753 e 929.

COLOMBO Vittorino e LABOR, *relatori*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

12 aprile 1978

La Commissione programmazione bilancio, esaminato il testo unificato proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª, facendo proprie le riserve espresse dal rappresentante del Tesoro, pur condividendo le finalità della normativa, non può allo stato esprimersi in senso favorevole facendo rilevare, per quanto riguarda specificamente lo Stato, che l'onere delle pensioni non grava su un sistema di copertura di capitali, ma sul bilancio statale come spesa fissa ricorrente.

Pertanto lo Stato dovrebbe anticipare, nei tempi indicati dagli interessati, i capitali relativi alle riserve matematiche corrispondenti ai ratei di pensioni conseguibili in futuro, con conseguente incremento degli oneri a carico del bilancio.

Inoltre nel corso dell'esame si è altresì sottolineata l'opportunità di rendere espliciti i criteri in base ai quali l'ente erogatore della pensione derivante dalla ricongiunzione può procedere al recupero dei ratei della precedente pensione già percepita dal lavoratore.

Peraltro la Commissione, rendendosi conto dell'obiettiva complessità delle questioni di ordine finanziario sollevate dal testo proposto e in considerazione anche dei termini di tempo estremamente ristretti avuti a disposizione per approfondire la delicata materia, dà mandato all'estensore di trasformare il parere in senso favorevole ove, nel corso della discussione in Assemblea, le questioni prima indicate ricevessero adeguata e convincente risposta.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Al lavoratore che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo alla esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà di chiedere l'iscrizione nell'assicurazione generale medesima e la costituzione in quest'ultima della posizione assicurativa per tutti i corrispondenti periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali, mediante versamento a totale carico delle gestioni di provenienza delle riserve matematiche determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata:

1) se il lavoratore sia iscritto, all'atto della domanda, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure abbia periodi di iscrizione in due o più gestioni pensionistiche;

2) se il lavoratore consegua, mediante la ricongiunzione, i requisiti assicurativi prescritti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione.

Art. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge l'iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che abbiano

dato luogo alla esclusione o all'esonero da detta assicurazione può richiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare nelle forme di previdenza suddette o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A tal fine la gestione o le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa, presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative, porrà a carico dell'iscritto la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, calcolata con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura della prestazione pensionistica relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle altre gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente.

Sono fatte salve le condizioni di ricongiunzione e di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Art. 3.

Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 per la ricongiunzione di periodi che abbiano già dato luogo a pensione possono essere esercitate esclusivamente dal lavoratore che dalla data del 1° gennaio 1978 fino all'entrata

in vigore della presente legge abbia avuto in essere un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una forma assicurativa obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La pensione in atto viene revocata dalla data della sua decorrenza. L'ente erogatore della pensione derivante dalla ricongiunzione provvede al recupero dei ratei della precedente pensione già percepiti dal lavoratore.

Art. 4.

Le facoltà previste ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere esercitate dai superstiti, in caso di morte dell'iscritto.

DISEGNO DI LEGGE n. 69

Art. 1.

In caso di cessazione dal servizio di personale dipendente dallo Stato, dagli enti pubblici in genere o dalle aziende private e di conseguente assunzione del medesimo personale presso enti o aziende con diverso trattamento previdenziale, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione dei servizi comunque prestati.

L'indennità di fine servizio spetta immediatamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e qualunque sia il periodo lavorativo prestato.

Art. 2.

Nel caso di servizi resi simultaneamente, la ricongiunzione di cui all'articolo precedente può avvenire per un solo rapporto di lavoro nella misura più favorevole per il prestatore di lavoro.

Art. 3.

La determinazione della misura della pensione avviene all'atto del definitivo collocamento in quiescenza e sarà effettuata secondo le leggi vigenti, avuto riguardo al periodo complessivo del lavoro prestato.

La pensione viene corrisposta dall'ente previdenziale presso il quale sono stati versati i contributi relativi all'ultimo periodo lavorativo.

Gli enti previdenziali percettori dei contributi per i periodi lavorativi precedenti a quello del collocamento in pensione versano all'ente previdenziale erogatore del trattamento di quiescenza la quota di propria spettanza, determinata in misura proporzionale al periodo lavorativo per il quale essi hanno riscosso i contributi previdenziali.

DISEGNO DI LEGGE n. 290

Art. 1.

Tutti i lavoratori hanno diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione validi al conseguimento del diritto a pensione, presso qualsiasi Ente versati, qualora non abbiano già dato titolo a prestazioni assicurative.

Tale diritto è esercitato tramite domanda all'Ente previdenziale che prende in carico il lavoratore all'atto della nuova assunzione.

Art. 2.

Il diritto alla ricongiunzione delle posizioni assicurative di cui si tratta spetta anche ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, purchè si trovino nelle condizioni soggettive di legge per avere titolo alla pensione indiretta.

Art. 3.

Qualora i servizi per la ricongiunzione assicurativa risultino resi contemporaneamente, l'operazione di cui si tratta esplicherà i suoi effetti soltanto al fine del cumulo dei contributi accreditati in relazione alla molteplicità dei rapporti di lavoro, per la determinazione della retribuzione pensionabile.

Art. 4.

Gli enti previdenziali percettori dei contributi per i periodi lavorativi precedenti a quello del collocamento in pensione versano all'ente di cui all'articolo 1 i contributi base, che per quanto attiene all'assicurazione generale obbligatoria debbono essere rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale a copertura dei periodi accreditati.

I contributi in questione debbono essere maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo, dal termine fissato per ciascun versamento alla data del relativo trasferimento.

Art. 5.

Restano ferme tutte le leggi in materia attualmente in vigore finchè non sia emanato un testo unico coordinato.

DISEGNO DI LEGGE n. 341

Art. 1.

(*Pensione unica*)

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione parlamentare di 9 senatori e 9 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese a prevedere:

a) il principio della pensione unica mediante la totalizzazione di tutti i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, nonchè di quelli coperti da contribuzione volontaria e figurativa, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui il lavoratore è iscritto all'atto della presentazione della domanda di pensione;

b) l'inserimento nell'assicurazione obbligatoria generale dei lavoratori iscritti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sostitutivi dell'assicurazione generale medesima, mediante trasferimento dei contributi versati al netto di interesse annuo;

c) la trasformazione degli attuali fondi speciali di cui al punto *b*) in fondi integrativi, disciplinandone i trattamenti che dovranno comunque garantire nel complesso prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i fondi stessi prima della trasformazione in fondi integrativi e determinando il relativo onere contributivo di integrazione;

d) l'estensione ai fondi già sostitutivi delle norme sulla retribuzione imponibile e pensionabile vigenti per l'assicurazione obbligatoria generale.

Art. 2.

(*Ricongiunzione dei periodi assicurativi*)

Per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive o integrative dell'assicurazione stessa, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali, Cassa pensioni sanitari, Cassa pensioni insegnanti o dello Stato, sono riconosciuti utili i periodi di contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria o nelle forme di previdenza sostitutive o integrative mediante il trasferimento dei contributi.

I contributi volontari eventualmente versati in contemporaneità con i periodi di cui al comma precedente sono rimborsati all'assicurato senza alcuna trattenuta o decurtazione.

DISEGNO DI LEGGE n. 753

Art. 1.

I lavoratori dipendenti iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, possono chiedere, in tutto o in parte, alla cessazione del servizio per collocamento in pensione, la valutazione ai fini della determinazione della misura della pensione nella gestione previdenziale in cui il lavoratore risulti iscritto in modo prevalente:

a) dei periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ivi compresi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa, anche nel caso che detti periodi abbiano dato luogo alla liquidazione di pensione a carico dell'assicurazione stessa;

b) dei periodi di contribuzione in forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, diversi da quello che liquida il trattamento di pensione;

c) dei periodi di servizio militare o di quelli ad esso equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altri trattamenti sostitutivi od esonerativi della stessa.

I periodi coperti da contribuzione volontaria di cui alla precedente lettera *a*) non sono valutabili se coincidenti con periodi di iscrizione a forme obbligatorie, sostitutive o esonerative di previdenza. In tal caso per i contributi volontari deve essere disposto il rimborso.

La valutazione di cui al presente articolo può essere richiesta, nel caso di decesso del lavoratore assicurato o pensionato, dai superstiti del lavoratore interessato.

Art. 2.

Ai fini della valutazione di cui al precedente articolo 1 il lavoratore deve presentare domanda alla gestione pensionistica cui è iscritto, la quale deve provvedere a richiedere alla gestione pensionistica indicata dal lavoratore il trasferimento della posizione assicurativo-previdenziale del lavoratore medesimo in conformità delle disposizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

Il trasferimento della posizione assicurativo-previdenziale viene effettuato mediante versamento alla gestione in favore della quale è effettuato il trasferimento della riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ciascuna gestione, sentiti i relativi organi amministrativi.

La riserva matematica da versare ai sensi del precedente comma è a carico della gestione trasferente limitatamente ad una somma pari all'ammontare complessivo dei contributi versati nel periodo da trasferire e, per la somma residua, ridotta dei due terzi, è a carico del lavoratore richiedente.

Art. 4.

Qualora il lavoratore sia in godimento di pensione derivante dalla contribuzione versata presso il fondo o i fondi di previdenza ai quali viene richiesto il trasferimento dei contributi, il fondo erogatore di tale pensione provvede alla revoca del trattamento con effetto dalla data della sua decorrenza.

Il rimborso dei ratei della pensione revocata può essere effettuato

mento diretto da parte del lavoratore interessato ovvero per trattenuta mensile sulla pensione definitiva spettante al lavoratore stesso, in misura non superiore ad un quinto del suo ammontare.

Art. 5.

Nei confronti dei lavoratori, assunti dopo la data del 31 dicembre 1977 presso datori di lavoro pubblici o privati, a favore dei quali siano previste forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, ovvero trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione generale obbligatoria, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità, nonchè quelli ai superstiti e di riversibilità, vengono erogati dalle relative gestioni alle stesse condizioni, nella stessa misura e secondo le stesse norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, i periodi assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria si sommano con quelli assicurati presso le gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, o che costituiscono titolo all'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria medesima, e danno luogo ad un unico trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che viene corrisposto dall'assicurazione generale obbligatoria o da una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria o di essa esonerativa a seconda della prevalenza temporale di assicurazione presso l'una o l'altra delle gestioni.

Per i lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate al primo comma del presente articolo, le aliquote contributive dovute alle gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia e a quelle che hanno dato titolo ad esonero da questa stessa, sono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1978, come segue:

a) quelle a carico dei lavoratori, nella misura prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, ovvero nella misura prevista per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 1978 qualora tale aliquota risulti inferiore a quella dell'assicurazione generale obbligatoria;

b) quelle a carico dei datori di lavoro, nella misura prevista per i lavoratori assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 1978. L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro non può comunque superare — sommata a quella dovuta dai lavoratori — l'aliquota complessivamente dovuta dai datori di lavoro e dai lavoratori per l'assicurazione generale obbligatoria.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica — sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nonchè le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti — è delegato ad emanare, in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, norme intese a stabilire, assieme con le relative condizioni, un'età di pensionamento ridotta, ovvero un pensionamento di anzianità anticipato, rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente a quelle categorie ove ciò sia giustificato dalla natura particolare delle condizioni di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE n. 929

Art. 1.

I lavoratori iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, alle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro — i quali possono far valere, anteriormente a detta iscrizione, periodi coperti da contribuzione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — possono ottenere che tali periodi vengano considerati utili a pensione, da parte delle suddette Casse, mediante versamento della riserva matematica da richiedersi alle stesse secondo le modalità previste dai vigenti ordinamenti.

Art. 2.

I contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi, enti o casse sostitutivi, esclusivi o esonerativi della assicurazione generale obbligatoria medesima, a copertura dei periodi riscattati, verranno considerati indebiti e trasferiti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro a carico del cui fondo pensionistico è posta la gestione (INPS, CPDEL, CPS, CPI, Gestione diretta del Ministero del tesoro, Stato), a scomputo delle somme dovute per riserva matematica dal lavoratore.

Art. 3.

Per il pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo 1, la Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali, su domanda del lavoratore, è tenuta a concedere una sovvenzione contro cessione del quinto dello stipendio. Tale sovvenzione, in deroga all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, dovrà essere concessa anche in presenza di altra sovvenzione in corso di estinzione. Oppure l'ente dal quale dipende il lavoratore, e su domanda di questi, può autorizzare il prelievo delle somme occorrenti dal fondo di anzianità, in base al credito maturato dal richiedente.